



DELIBERAZIONE N. 87 DEL 08.09.2023

OGGETTO: Sentenza Corte Costituzionale n. 210/2022. Determinazioni consequenziali.

La Presidente relaziona sull'argomento ricordando che la Corte costituzionale, con sentenza n. 210/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 61, commi 1, 2, 5 e 17 del D.L. n. 112/2008 (convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008), dell'art. 6, commi 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14 e 21 del D.L. n. 78/2010 (convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010), dell'art. 8, comma 3, del D.L. n. 95/2012 (convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012) e dell'art. 50, comma 3, del D.L. n. 66/2014 (convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014), nella parte in cui prevedono, limitatamente alla loro applicazione *"alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato"*.

Tale sentenza ha, infatti, chiarito che dal 2016 il sistema camerale non grava più sul bilancio dello Stato e che "le predette riduzioni, incidendo in maniera progressivamente più gravosa sui bilanci delle Camere di commercio, hanno reso dal 2017 - anno in cui è disposta a regime la riduzione del diritto camerale del cinquanta per cento - i sacrifici imposti dalle disposizioni censurate non più sostenibili e non compatibili con il dettato costituzionale".

Attualmente è in corso l'iter per l'ottenimento della restituzione delle somme illegittimamente versate allo Stato per le annualità 2017-2018-2019 alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 210/2022 e siffatta procedura è coordinata da Unioncamere.

Tuttavia l'art. 1, comma 594 della L. n. 160/2019 ha introdotto analogo obbligo di versamento in capo agli enti camerali a partire dal 2020.

La Camera di Commercio di Bari ha provveduto a versare alla Tesoreria provinciale dello Stato la somma di € 744.401,68 per ciascuna delle annualità 2020-2021-2022 rispettivamente con i mandati n. 1042/2020, n. 2096/2021 e n. 1099/2022, tutti debitamente quietanzati.

Per l'annualità 2023, invece, questa Camera ha predisposto solo l'accantonamento della somma che sarebbe dovuta, come comunicato dal Vice Presidente nella Giunta del 03 luglio u.s., alla luce della nota del 13.06.2023 con cui Uniocamere ha reso noto di aver avviato un'interlocuzione istituzionale con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per la definizione della situazione relativa alle annualità dal 2020 in poi, dal momento che gli obblighi di riversamento previsti dall'art. 1, comma 594 della L. n. 160/2019 appaiono affetti dai medesimi vizi di legittimità costituzionale della normativa previgente dichiarata incostituzionale con la citata sentenza n. 210/2022.

Tuttavia in assenza di una auspicata soluzione legislativa, la C.C.I.A.A. di Bari potrebbe agire in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, come già stanno facendo altre Camere di Commercio tra cui quella della Maremma e del Tirreno (già promotrice del primo giudizio), anche al fine di sollevare eventualmente la questione di legittimità costituzionale, per tutelare i propri diritti ed interessi, richiedendo la restituzione delle somme versate per gli anni 2020, 2021, 2022, il non versamento delle somme accantonate per il 2023 e di quelle dovute per gli anni successivi.



Unioncamere sta coordinando un'azione congiunta delle Camere di Commercio e delle Unioni regionali ed ha individuato nel prof. avv. Alfonso Celotto il legale cui affidare il mandato di rappresentanza e difesa in giudizio, essendo lo stesso particolarmente esperto della materia ed avendo già patrocinato la C.C.I.A.A. della Maremma e del Tirreno nel giudizio dinanzi al Tribunale di Roma nel corso del quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale definita dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 210/2022.

L'azione collettiva da parte di più Camere di Commercio garantirebbe, altresì, una riduzione del compenso da corrispondere al legale incaricato, con conseguente risparmio sugli oneri legali dell'amministrazione.

La Presidente chiede, pertanto, alla Giunta di esprimersi in merito.

LA GIUNTA

- Sentita la relazione della Presidente;
- Vista la Legge n. 580/1993 e s.m.i.;
- Visto il vigente Statuto della Camera di Commercio di Bari;
- Visto il vigente Regolamento della Giunta camerale;
- Richiamata la *Deliberazione di Giunta* immediatamente esecutiva n. 3 del 29.01.2021 con la quale è stato conferito al Dott. MICHELE LAGIOIA - Dirigente di ruolo dell'Ente e Titolare di incarico dirigenziale afferente il Settore Gestione Finanziaria, Provveditorato e Personale - l'incarico di "Vice Segretario Generale con funzioni vicarie", confermato con *Deliberazione di Giunta* immediatamente esecutiva n. 51 del 29.06.2021;
- Richiamata la *Deliberazione del Consiglio* immediatamente esecutiva n. 6 del 01.08.2023, con la quale la Consigliera Lucia Di Bisceglie è stata eletta Presidente della Camera di Commercio I.A.A. di Bari, dalla data del provvedimento per il restante periodo di durata del mandato del Consiglio decorrente dalla data di insediamento dell'Organo (01.03.2022);
- Vista la sentenza n. 210/2022, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 61, commi 1, 2, 5 e 17 del D.L. n. 112/2008 (convertito con modificazioni dalla L. 133/2008), dell'art. 6, commi 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14 e 21 del D.L. n. 78/2010 (convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010), dell'art. 8, comma 3, del D.L. n. 95/2012 (convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012) e dell'art. 50, comma 3, del D.L. n. 66/2014 (convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014), nella parte in cui prevedono, limitatamente alla loro applicazione "alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa, ivi previste, siano versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato";
- Visto l'art. 1, comma 594, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" con cui è stato disposto, anche per le Camere di Commercio, un nuovo



obbligo di versare “entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A annesso alla presente legge, incrementato del 10 per cento”;

- Considerato che la Camera di Commercio di Bari ha provveduto a versare alla Tesoreria provinciale dello Stato la somma di € 744.401,68 per ciascuna delle annualità 2020-2021-2022 rispettivamente con i mandati n. 1042/2020, n. 2096/2021 e n. 1099/2022, tutti debitamente quietanzati, mentre per l'annualità 2023 ha predisposto solo l'accantonamento della somma che sarebbe dovuta;
- Vista la nota del 13.06.2023 con cui Unioncamere ha reso noto di aver avviato un'interlocuzione istituzionale con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per la definizione della situazione relativa alle annualità dal 2020 in poi, dal momento che gli obblighi di riversamento previsti dall'art. 1, comma 594, della L. n. 160/2019 appaiono affetti dai medesimi vizi di legittimità costituzionale della normativa previgente dichiarata incostituzionale con la citata sentenza n. 210/2022;
- Preso atto, pertanto, che Unioncamere sta coordinando non solo la procedura per l'ottenimento della restituzione delle somme illegittimamente versate allo Stato per le annualità 2017-2018-2019 alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 210/2022, ma anche un'azione congiunta delle Camere di Commercio e delle Unioni regionali per la restituzione delle somme versate per le annualità 2020-2021-2022 in virtù del nuovo obbligo introdotto dall'art. 1, comma 594, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- Rilevato, altresì, che in assenza di un'auspicata soluzione legislativa, l'unica alternativa per la tutela dei diritti dell'Ente è il ricorso ad un'azione giudiziaria, già promossa per altro, da alcune Camere di Commercio tra cui quella della Maremma e del Tirreno, promotrice del primo giudizio;
- Considerato che un'azione collettiva da parte di più Camere di Commercio consentirebbe, sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello processuale, di tutelare in modo più diretto, coerente e coordinato l'interesse comune alla restituzione delle somme, e che l'affidamento dell'incarico ad un unico legale garantirebbe, sotto il profilo economico, una riduzione del compenso da corrispondere al difensore ed un risparmio sugli oneri legali dell'Amministrazione;
- Ritenuto, pertanto, di aderire alla “class action” coordinata da Unioncamere;
- Preso atto che la stessa Unioncamere ha individuato nel prof. avv. Alfonso Celotto il legale cui affidare il mandato di rappresentanza e difesa in giudizio, essendo lo stesso particolarmente esperto della materia ed avendo già patrocinato la C.C.I.A.A. della Maremma e del Tirreno nel giudizio dinanzi al Tribunale di Roma nel corso del quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale definita dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 210/2022;



- Visto il parere favorevole dell'Avv. Celestina Barile, Titolare P.O. "Legale", che attesta la legittimità dell'istruttoria e di tutti gli adempimenti procedurali;
- Visto il parere favorevole del Vice Segretario Generale Vicario in merito alla legittimità del provvedimento;
- A voti unanimi, espressi ai sensi di legge, in modalità telematica dai Componenti di Giunta presenti all'adunanza in videoconferenza ed in presenza da quelli in aula,

lzi

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui da intendersi integralmente riportate:

1. di aderire all'azione giudiziaria collettiva coordinata da Unioncamere e, per l'effetto, di agire in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, per tutelare i propri diritti ed interessi, richiedendo la restituzione delle somme versate per gli anni 2020, 2021, 2022, il non versamento delle somme accantonate per il 2023 e di quelle dovute per gli anni successivi, in virtù dell'obbligo introdotto dall'art. 1, comma 594, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
2. di individuare nel prof. Avv. Alfonso Celotto il legale cui affidare il mandato di rappresentanza e difesa in giudizio della Camera di Commercio di Bari;
3. di demandare al Segretario Generale dell'Ente l'espletamento di tutti gli adempimenti consequenziali.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
(Michele Lagioia)

LA PRESIDENTE
(Lucia Di Bisceglie)